Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 209/2026

OGGETTO: Integratori alimentari – aliquota IVA applicabile

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA (in seguito, "Società", "Istante" o "Contribuente") rappresenta che presso la propria sede operativa avviene la formulazione, miscelazione, confezionamento, etichettatura dei prodotti e chiede l'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti di seguito indicati:

1) Prodotto 1: integratore alimentare costituito da proteine del siero del latte 100% italiane, con l'aggiunta di enzimi digestivi, magnesio bisglicinato, vitamina B6 e altri additivi;

2) Prodotto 2: composto di costituzione chimica, costituito interamente da Creatina Creapure® monoidrato.

A tal fine produce i prescritti pareri di accertamento tecnico resi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (in breve "ADM").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante chiede conferma in merito all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento per i prodotti sopra indicati.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con numerosi documenti di prassi (cfr. le risoluzioni 10 luglio 2008, n. 290/E e 14 ottobre 2008, n. 383/E, nonché le risposte agli interpelli nn. 8, 12 e 365 del 2019, nn. 269 e 270 del 2020, nn. 332 e 382 del 2021, nn. 121 e 563 del 2022, n. 337 del 2023, risposta a consulenza n. 2 e 175 del 2024, n. 158 e n. 305 del 2025, n. 64 del 2026) questa Agenzia ha chiarito che agli integratori alimentari si applica l'aliquota IVA del 10 per cento quando, sulla base del parere reso da ADM, è possibile classificarli nell'ambito della voce 2106 e quindi ricondurli al numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, («*preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura,*»).

Ciò premesso, si rileva che, nel caso in esame, ADM ritiene che il Prodotto 1 "*possa essere classificato, secondo le Regole Generali per l'Interpretazione della Nomenclatura Combinata 1 e 6, nell'ambito della voce 2106 della Nomenclatura combinata ed in particolare al Codice* ***NC 2106 10 20****: "Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di*

1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola".

A supporto di questa classificazione ADM riporta che le Note esplicative al Sistema Armonizzato (NESA) per la voce 2106 specificano che "... *la voce comprende, tra l'altro: (...*omissis*...) 16) Preparazioni, spesso denominate integratori alimentari o integratori dietetici, costituite da o a base di uno o più vitamine, minerali, aminoacidi, concentrati, estratti, isolati o simili di sostanze presenti negli alimenti, o di versioni sintetiche di tali sostanze presentate come complemento alla dieta normale. Essa comprende tali prodotti, contenenti o meno anche edulcoranti, coloranti, aromi, sostanze odorifere, supporti, riempitivi, stabilizzanti o altri coadiuvanti tecnici. Tali prodotti sono spesso confezionati con l'indicazione che mantengono la salute o benessere generale, migliorano le prestazioni atletiche, prevengono possibili carenze nutrizionali o correggono livelli subottimali di nutrienti. Questi preparati non contengono una quantità sufficiente di principi attivi per fornire un effetto terapeutico o profilattico contro malattie o disturbi diversi dalle carenze nutrizionali pertinenti...".*

Poiché il codice NC 2106 corrisponde alla voce 21.07 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, si ritiene che le cessioni del Prodotto 1 siano soggette all'aliquota IVA del 10 per cento di cui al citato numero 80).

Con riferimento al Prodotto 2, ADM "*Sulla base di quanto dichiarato ... ritiene che il prodotto in oggetto possa essere classificato, secondo le Regole Generali per l'Interpretazione della Nomenclatura Combinata 1 e 6, nell'ambito della voce 2925 della Nomenclatura combinata ed in particolare al* ***Codice NC 2925 29 00:*** *"Composti*

a funzione carbossiimmide (compresa saccarina e i suoi sali) o a funzione immina: - Immine e loro derivati: -- altre".

A supporto di questa classificazione ADM riporta che le NESA per il Capitolo 29 specificano nelle considerazioni generali che "*il capitolo 29 comprende, in generale, solo composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, con riserva, tuttavia, delle disposizioni della nota 1 del capitolo.*

A) Composti di costituzione chimica definita (Nota 1 del capitolo)

Un composto di costituzione chimica definita presentato isolatamente è una sostanza costituita da una specie molecolare (covalente o ionica segnatamente) la cui composizione è definita da un costante rapporto fra i suoi elementi e che può essere rappresentata da un diagramma strutturale unico. In una rete cristallina, la specie molecolare corrisponde al motivo rispettivo. I composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente che contengono sostanze aggiunte deliberatamente durante e dopo la loro fabbricazione (compresa la purificazione) sono esclusi da questo capitolo. Di conseguenza, un prodotto costituito ad esempio da saccarina mescolata con lattosio al fine di poter essere utilizzato come edulcorante; è escluso da questo capitolo (vedi la nota esplicativa della voce 2925). Questi composti possono contenere delle impurezze (nota 1 a). Il testo della voce 2940 fa eccezione a questa regola poiché, per quanto concerne gli zuccheri, limita la portata della voce agli zuccheri chimicamente puri. Il termine "impurezze" si applica esclusivamente alle sostanze la cui associazione con il composto chimico distinto risulta esclusivamente e direttamente dal procedimento di fabbricazione (compresa la purificazione). Queste sostanze possono risultare da uno

qualunque degli elementi che intervengono nel corso della fabbricazione, e che sono principalmente i seguenti:

a) Materie di partenza non convertite;

b) Impurezze che si trovano nella materia di partenza;

c) Reattivi utilizzati nel processo di fabbricazione (compresa la purificazione);

d) Sottoprodotti;

(.....)".

Preso atto della classificazione nella voce 2925 effettuata da ADM, si osserva che tale classificazione non è riconducibile ad alcuna voce delle parti II, II-*bis* e III della Tabella A, allegata al Decreto IVA, e quindi, in quanto tale, non può beneficiare di un'aliquota IVA ridotta.

Di conseguenza, le cessioni del Prodotto 2 saranno soggette all'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.

firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 5341 del 10.04.2026

IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)